

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La libertà personale coincide con la libertà dagli arresti. Il nucleo fondamentale della libertà personale è la libertà fisica, la disponibilità della propria persona. La Costituzione definisce questo diritto come inviolabile ed aggiunge che è considerata violazione della libertà personale “qualsiasi forma di detenzione, di ispezione e perquisizione personale”. Solo lo Stato può limitarla, a condizione che rispetti le norme dell'art. 13 Cost.

Per evitare che lo Stato abusi del suo potere sono previste due forme di garanzia:

- la riserva di legge: l'arresto può essere effettuato solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Quindi è solo il Parlamento che può stabilire i casi di limitazione della libertà personale.
- la riserva di giurisdizione: l'arresto può essere effettuato solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Quindi solo il giudice può disporre l'arresto di una persona ed egli deve spiegare i motivi della sua decisione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza (flagranza di reato o fondato sospetto di fuga) l'agente di polizia può procedere all'arresto di sua iniziativa, ma deve, entro 48 ore, informare il giudice che, entro le successive 48 ore, deve provvedere a convalidare la decisione della polizia, altrimenti il provvedimento si intende revocato.

La Costituzione si preoccupa anche di garantire alcuni fondamentali diritti umani per le persone poste in stato di detenzione vietando qualsiasi forma di tortura o di violenza fisica o morale.

L'ultimo comma stabilisce che è la legge a fissare i limiti massimi della carcerazione preventiva o custodia cautelare, cioè il periodo di tempo che un imputato trascorre in carcere in attesa del processo. La carcerazione preventiva può essere disposta dal giudice nei casi di pericolosità sociale dell'individuo, di pericolo di fuga o di possibile inquinamento delle prove.

Il Tribunale della libertà si pronuncia sulla richiesta di riesame dell'ordinanza di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) proposta dall'imputato. La richiesta, che può riferirsi anche al sequestro di beni, può essere fatta entro dieci giorni dall'esecuzione o notificazione del provvedimento e il tribunale, entro altri dieci giorni, se non dichiara l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

La nozione di domicilio usata in questo articolo della Costituzione ha un significato diverso e più ampio rispetto a quello indicato nel codice civile. Non si riferisce al luogo in cui il soggetto pone la base dei suoi affari ma a qualsiasi luogo in cui un soggetto viva, anche solo temporaneamente.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le

garanzie stabilite dalla legge.

L'art. 15 tutela il diritto alla riservatezza per quanto riguarda le possibili forme di comunicazione compreso la posta elettronica, internet, ecc...

La libertà di comunicazione e la sua segretezza possono essere limitate solo nei casi stabiliti dalla legge e dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Anche in questo caso eventuali restrizioni alla libertà di circolazione possono essere previste solo per legge. Non è ammessa alcuna restrizione dovuta a ragioni politiche. Inoltre, la libertà di circolazione e soggiorno non si limita solo al territorio italiano ma è estesa a tutto il territorio dell'Unione Europea.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Le riunioni sono incontri occasionali e temporanei, si tratta di un raggruppamento di persone che si

ritrovano in un determinato luogo in vista di un certo scopo. L'art. 17 Cost. stabilisce un unico limite alla libertà di riunione: che essa si svolga pacificamente e senza armi.

Se le riunioni si svolgono in luogo aperto al pubblico (cioè in luogo chiuso ma accessibile a chiunque, come un teatro, un cinema, uno stadio) gli organizzatori non devono chiedere alcun permesso alle autorità. Per le riunioni in luogo pubblico (una piazza, una strada) gli organizzatori devono dare un preavviso alla polizia che può vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni sono forme organizzative stabili, si tratta di più persone che si uniscono stabilmente tra di loro per conseguire un certo obiettivo. L'art. 18 Cost. prevede la più ampia libertà associativa, nel senso che per formare un'associazione non è richiesta alcuna autorizzazione. Tuttavia esso vieta tre tipi di associazione: quelle che perseguono fini vietati dalla legge penale, le associazioni segrete in quanto esse potrebbero mettere in pericolo il carattere democratico del nostro ordinamento, le associazioni di tipo militare per il carattere di violenza di cui sono potenzialmente portatrici.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua

costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Si rinvia a quanto detto in merito agli artt. 7 ed 8 della Costituzione.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La libera circolazione delle opinioni, di qualsiasi genere e contenuto, e la possibilità di sottoporle a confronto e discussione è la base di qualsiasi Stato democratico. Di conseguenza la Costituzione vieta espressamente qualsiasi censura. Tuttavia la libertà di manifestazione del pensiero non può essere illimitata e, quindi, il codice penale considera come reati l'uso di espressioni offensive rivolte a singole

persone (reati di ingiuria, diffamazione, calunnia) o nei confronti di istituzioni come il parlamento, le forze armate, la religione (vilipendio).

Quanto alla libertà di stampa l'art. 21 afferma che essa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure, vale a dire a controlli preventivi volti a consentirne o meno la pubblicazione. È vietato anche il sequestro di opere di stampa a meno che non sia autorizzato da atto motivato dell'autorità giudiziaria. Nei casi di urgenza la Polizia giudiziaria può disporre il sequestro in via temporanea ed il giudice dovrà convalidare il sequestro.

Chiaramente oggi la libertà di opinione passa soprattutto attraverso il sistema radiotelevisivo. La Costituzione garantisce a tutti il diritto di esprimersi liberamente ma dati gli alti investimenti di capitali necessari nel settore dei mass media essi finiscono per essere dominati da un numero limitato di grandi aziende che di fatto determinano l'opinione pubblica. Perché esista un'effettiva libertà di opinione occorre che tali centri di informazione siano sufficientemente numerosi, in concorrenza tra loro e che sostengano punti di vista contrastanti. Nella realtà si creano, invece, delle situazioni di monopolio di fatto dell'informazione che costituiscono una grave minaccia alla libertà di manifestazione del pensiero. La legge affida a un'apposita Autorità, il Garante per la comunicazione, speciali poteri per la difesa del pluralismo dell'informazione.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Ecco perché il servizio militare ed il pagamento delle imposte deve essere previsto da una legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

La Costituzione riconosce ad ogni persona la facoltà di rivolgersi ad un giudice per far valere i propri diritti all'interno di un processo e stabilisce il diritto di tutti di farsi assistere durante il processo da un avvocato. Riconosce, inoltre, a chi non ha mezzi economici, la difesa d'ufficio attraverso l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso in cui dovesse verificarsi un errore giudiziario lo Stato dovrà risarcire economicamente il soggetto leso.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

L'art. 25 prevede il principio della **precostituzione del giudice (giudice naturale)**. In base a questo principio la legge deve indicare i criteri astratti utilizzando i quali sia possibile predeterminare quasi automaticamente quale sia l'organo giudiziario competente a giudicare su una certa questione. Vengono quindi determinate le sfere di "competenza" a seconda della materia, del valore e del territorio.

Il secondo comma sancisce il principio dell'irretroattività delle leggi penali, in base al quale i cittadini non possono essere puniti per comportamenti vietati dalla legge se questi si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Per le misure di sicurezza (confisca dei beni, libertà vigilata, ecc...) viene stabilito il principio della riserva di legge. Significa che questa materia è riservata alla legge e non può essere disciplinata da una fonte inferiore alla legge stessa.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Si tratta di una specificazione di quanto già previsto nell'art.10.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Il primo comma sancisce il principio della personalità della responsabilità penale: ognuno deve rispondere del proprio comportamento e nessuno può subire sanzioni per reati commessi da altri.

Il secondo comma stabilisce la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, finché non si è avuta una sentenza "passata in giudicato" l'imputato si ritiene non colpevole. Si dice "passata in giudicato"

una sentenza che non è più impugnabile.

La finalità principale della pena, come emerge nel terzo comma, non è punitiva ma rieducativa e pertanto non può mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

La questione della pena di morte è un argomento che fa discutere. Se consideriamo la vita umana un valore assoluto, nemmeno lo Stato può arrogarsi il diritto di toglierla.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

L'affermazione della responsabilità diretta anche dei pubblici dipendenti e funzionari costituisce un'importante garanzia dei diritti del cittadino: ciò spiega la collocazione di questa norma nel titolo dedicato alle libertà civili. In effetti, nessun principio è operante se non viene applicato da chi di fatto è tenuto ad attuarlo, perciò la Costituzione impone ai funzionari pubblici particolari responsabilità e garantisce tutti i cittadini che i danni eventualmente causati da loro vengano comunque risarciti dalle rispettive amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune o qualsiasi Ente pubblico). La norma appare particolarmente attuale, soprattutto se si considera che in una società complessa come la nostra, l'intervento dello Stato (e la conseguente possibilità di abusi) è sicuramente maggiore che in passato.

Va notato che la responsabilità del funzionario o dipendente qui considerata è solo quella civile: quella penale è, infatti, già considerata in generale dal precedente art. 27 e, se relativa al comportamento di un impiegato pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni, non è estensibile all'amministrazione di appartenenza, ma comporta un aggravamento di pena per il reo o la configurazione di specifiche ipotesi di reato (ad esempio, peculato, corruzione e, in generale, tutti i reati contro la pubblica amministrazione).